



CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Regolamento per la disciplina dei criteri generali per l'attribuzione delle mansioni superiori

Adottato con Decreto Sindacale n 119 del 12/07/2021





Città Metropolitana di Palermo

Regolamento per la disciplina dei criteri generali per l'attribuzione di mansioni superiori (art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001 e art. 8 del CCNL del 14.09.2000)

Art. 1 – OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina i criteri generali per l'attribuzione delle mansioni superiori al personale dipendente della Città Metropolitana di Palermo, nell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 52, commi 2, 3, 4 e 5 del D. Lgs. 165/2001, come completate dall'art. 8 del CCNL del 14.09.2000.

2. Le mansioni attribuite devono avere la caratteristica della prevalenza rispetto a quelle ordinariamente svolte dal dipendente incaricato sotto un triplice coesistente profilo:

- *qualitativamente* (ove i compiti della categoria superiore siano prevalenti rispetto a quelli propri della categoria rivestita e pertanto viene richiesto un più elevato grado di specializzazione e/o un maggior impegno professionale);
- *quantitativamente* (le mansioni superiori devono essere tutte o la maggior parte di quelle del dipendente sostituito o previste per il posto vacante);
- *temporalmente* (le mansioni superiori devono coinvolgere l'intera o la gran parte dell'attività giornaliera/settimanale).

Art. 2 – DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI

1. Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o alle mansioni considerate equivalenti nell'ambito della classificazione professionale prevista dai contratti collettivi, ovvero a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito per effetto dello sviluppo professionale o di procedure concorsuali o selettive. L'esercizio di fatto di mansioni non corrispondenti alla categoria di appartenenza non ha effetto ai fini dell'inquadramento del lavoratore o dell'assegnazione di incarichi di direzione.

2. Per obiettive esigenze di servizio il prestatore di lavoro può essere adibito a mansioni proprie della qualifica immediatamente superiore:

a) nel caso di vacanza di posto in organico, per non più di sei mesi, prorogabili per altri sei mesi solo qualora siano state già avviate le procedure per la copertura del posto vacante;

b) nel caso di sostituzione di altro dipendente assente con diritto alla conservazione del posto, con esclusione dell'assenza per ferie, per la durata dell'assenza.

2 bis. Nella programmazione del fabbisogno per il conferimento delle mansioni superiori di cui ai commi precedenti, si attua la rotazione del personale appartenente alla Direzione.

3. A seguito dell'approvazione del programma di fabbisogno del personale, il segretario e/o direttore generale, sentiti i dirigenti, assegna a ciascuna direzione il n. di posti vacanti, specificando cat. e profilo professionale, per l'eventuale temporaneo affidamento di mansioni superiori.

Art. 3 – CRITERI PER IL CONFERIMENTO DELLE MANSIONI SUPERIORI

1. Il dirigente, con determinazione motivata, incarica il dipendente che ritenga più idoneo tra quelli che sono in servizio nella direzione ove il posto è vacante.

2. Nell'operare la scelta il dirigente, ferma restando la sua valutazione di opportunità, tiene conto:

- della natura e caratteristiche della funzione da ricoprire;
- dei requisiti culturali posseduti dai dipendenti interessati, anche sulla scorta del relativo CV (*Curriculum Vitae*);
- delle attitudini, della capacità professionali e dell'esperienza acquisita.

3. Nel caso in cui nessun dipendente della direzione risulti in possesso dei requisiti richiesti, l'incarico potrà essere conferito a dipendenti appartenenti ad altra direzione individuati con riferimento ai criteri indicati al



precedente punto 2) purché in possesso degli altri requisiti richiesti e previo consenso del relativo dirigente di direzione.

4. L'assegnazione a mansioni superiori, non costituendo una forma di inquadramento definitivo nella categoria superiore né, comunque, una forma di accesso, non presuppone necessariamente il possesso da parte del dipendente interessato del titolo di studio ordinariamente prescritto per l'assunzione di personale nella categoria superiore, rilevando l'effettiva capacità del lavoratore a svolgere le nuove mansioni, come valutata, con conseguente assunzione di responsabilità, da parte del dirigente/datore di lavoro pubblico.

Art. 4 - TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Al dipendente incaricato di mansioni superiori spetta, per il periodo di effettivo espletamento delle stesse, il compenso economico nella misura prevista dal vigente CCNL, consistente nella differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l'assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, ferma rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità. Tale trattamento incide anche nel calcolo della tredicesima mensilità.

2. Il trattamento economico accessorio deve essere calcolato e corrisposto con riferimento alla categoria iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione.

3. Ai sensi dell'art. 52 comma 4 del D.lgs 165/2001 per il periodo di effettiva prestazione, il lavoratore ha diritto al trattamento previsto per la qualifica superiore: pertanto il trattamento retributivo differenziale connesso all'espletamento di mansioni superiori da parte del dipendente deve essere integralmente corrisposto anche in occasione delle festività e dei giorni di riposo settimanali, in quanto questi non interrompono la necessaria continuità nell'esercizio delle predette mansioni. Esso, invece, non va concesso nel caso di congedo ordinario (le ferie) e in tutte le varie ipotesi di congedo straordinario (e quindi anche nel caso di assenza per malattia).

Art. 5 - NORMA DI SALVAGUARDIA

1. Ai sensi dell'art. 52 comma 5 del D.lgs 165/2001, al di fuori delle ipotesi sopra contemplate l'assegnazione delle mansioni superiori è nulla, ma al lavoratore che le abbia svolte è corrisposta la differenza di trattamento economico con la qualifica superiore. Il maggior onere ricade sul dirigente che abbia disposto l'assegnazione, se ha agito con dolo o colpa grave.

2. L'esercizio temporaneo di mansioni superiori non attribuisce il diritto all'assegnazione definitiva delle stesse.

3. Non costituisce esercizio di mansioni superiori l'attribuzione di alcuni soltanto dei compiti delle mansioni stesse e lo svolgimento di tali attività senza il carattere della prevalenza.

4. Il prestato servizio in mansioni superiori non dà diritto ad alcun riconoscimento di eventuale punteggio ai fini delle procedure concorsuali dell'ente.

5. L'attribuzione di mansioni superiori esclude il riconoscimento allo stesso soggetto dell'indennità funzione o dell'indennità di specifica responsabilità di cui agli artt. 56-sexies e 70 quinquies del CCNL 21/5/2018.

